



Crediti di imposta per bonus locazioni, sismabonus e bonus facciate: si può contestare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Le frodi sui crediti di imposta ammontano a 7,2 miliardi di euro, di cui oltre 5,4 sono stati sequestrati negli ultimi 17 mesi. Questo è il bilancio stilato durante l'anniversario per i 249 anni della fondazione della Guardia di Finanza lo scorso 21 giugno. La cessione dei crediti relativi ai lavori edili, quindi bonus facciate e sismabonus, nonché il bonus locazioni, è stata prevista dal D.L. 34/2020, che però non ha introdotto alcuna nuova fattispecie penale in caso di frodi, lasciando alla giurisprudenza il compito di valutare quale delitto configurare scegliendo tra quelli esistenti. Sembrava difficile poter configurare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché non era facile individuare la presenza di artifici e raggiri previsti quali presupposti, ma alcuni investigatori hanno seguito questa linea, e una sentenza della

Corte di Cassazione ha avvalorato l'ipotesi investigativa.

Immane il pensiero a "la banda degli onesti", il film del 1956 in cui un portiere d'albergo, un pittore e un ragioniere si mettono a stampare banconote con un cliché originale sottratto da un ex dipendente per vendetta all'Istituto Poligrafico. E come diceva totò, essendo un cliché vero, "è come se fossimo una succursale".

IL QUADRO NORMATIVO

Il "credito d'imposta" è un credito di natura tributaria, che un soggetto economico vanta nei confronti dello Stato: tecnicamente il termine *credito d'imposta* individua la fattispecie nella quale il contribuente è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva nei confronti dell'ente impositore; in altri termini il credito d'imposta rappresenta una somma che un contribuente vanta nei confronti dell'Erario e che "sconta" con la prima dichiarazione dei redditi disponibile. Normalmente i crediti di imposta vengono associati a settori in cui si vogliono spingere i consumi o rivolti a soggetti che si intendono agevolare. E' il caso ad esempio dei crediti per l'adeguamento sismico, il cui fine era agevolare la ristrutturazione di immobili per prevenire o comunque mitigare il rischio in caso di terremoti. Lo schema classico prevede che a fronte di una spesa affrontata nell'anno x, il contribuente dichiara l'esistenza del credito a partire dalla prima dichiarazione dei redditi, quindi quella che prepara l'anno successivo, per tutti gli anni in cui si deve distribuire. Facendo un esempio pratico, viene previsto un credito per le spese effettuate nell'anno 2022 da compensare in 5 anni. Tizio sostiene una spesa di 100.000 € nel 2022; nel 2023 quando farà la dichiarazione dei redditi del 2022, indicherà di aver sostenuto la spesa e inserirà una detrazione di 20.000 euro, pari a un quinto. Vuol dire che

se dalla dichiarazione risultava che doveva pagare 25.000 € di imposte, ne pagherà 5.000, e così via per i successivi quattro anni.

Se poi dai controlli dovesse emergere che la spesa non è stata effettivamente sostenuta, o il credito non era spettante per carenza di requisiti, si applica l'art. 10-quater del D.Lgs 74/2000 (indebita compensazione) che prevede:

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 7615/2022), un credito non può essere al contempo non spettante e inesistente, è l'uno o l'altro. A maggior chiarimento dell'assunto, la Corte fornisce la definizione di credito inesistente: deve considerarsi tale "il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli" di rito esperiti dall'Amministrazione Finanziaria. In particolare, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

- mancare il presupposto costitutivo, il credito non risulta dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente;
- l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria.

Ne consegue, al contrario, che se manca uno di tali requisiti il credito deve ritenersi non spettante. Diversa è invece la definizione di crediti fittizi. Il credito è considerato fittizio, allorquando l'attività (lavori di ristrutturazione o locazione) che giustifica la sua insorgenza non sia stata, nella realtà, materialmente posta in essere o sia stata sovrappagata.



Diventava quindi pacifica la contestazione dell'art. 10-quater quando si scopriva che un soggetto aveva portato in compensazione un credito non spettante o inesistente, in quanto era lo stesso soggetto che aveva effettuato la spesa e l'aveva dichiarata, quindi il beneficiario del credito si identificava con colui che aveva dichiarato la spesa.

Il problema di qualificazione giuridica nasce però con la cedibilità dei crediti, ovvero con la possibilità, per chi ha sostenuto la spesa, di poter cedere quel credito. Il vantaggio è palesemente sensibile, anziché dover aspettare 5 o 10 anni per poter compensare un credito, sempreché annualmente si abbia la capienza (si pensi ad un contribuente che annualmente può compensare una quota di credito che è però superiore alle imposte che doveva pagare), si può vendere il credito ad altre società monetizzando immediatamente. Quello che per i crediti tra privati viene definito il factoring.

Con la normativa emergenziale emanata nel periodo della pandemia da Covid-19, per agevolare la circolazione di liquidità, specie tra imprese, è stato previsto che determinati crediti di imposta fossero cedibili infinite volte. Questo ha creato un enorme problema di natura accertativa perché si allontanava la distanza tra chi dichiarava la spettanza del credito e chi, magari in buona fede, lo aveva acquistato e compensato. Tanto che gli articoli che hanno previsto tale cedibilità, 121 e 122 del D.L. 34/2020, hanno esentato da responsabilità penale il cessionario in buona fede. Ma non potendo quindi contestare il 10-quater a chi aveva portato in compensazione un credito falso, cosa contestare a chi lo aveva "generato" e venduto?

L'originaria disciplina del D.L. n. 34 del 2020 – il cui fine era favorire al massimo la circolazione dei crediti tutelando il cessionario di buona fede - non prevedeva alcun controllo a monte relativo alla verifica della correttezza dei dati inseriti nell'apposito portale della Agenzia delle Entrate e neanche in relazione alla cessione del credito di imposta, che era stata prevista, in origine, come illimitata dall'art. 121 del decreto citato. Tali controlli sono stati previsti con l'introduzione nel decreto dell'art. 122-bis, in vigore dal 12 novembre 2021 proprio nell'ambito, previsto espressamente dal legislatore, di adottare "misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti".

Giusto per fare un esempio concreto, parliamo di Sismabonus. La società A, che non è operativa, non ha operai e non ha fatture passive (non ha comprato materiali) inserisce sulla piattaforma cessione crediti la dichiarazione di cedere un credito da 90.000 euro alla società B, connivente, che a sua volta la cede alla società C, estranea e in buona fede, che a sua volta la cede a D, estranea e in buona fede. D, l'anno successivo inserisce nella dichiarazione il credito di imposta, andando a detrarre un quinto, ovvero

18.000 euro (il credito era detraibile in cinque annualità). Secondo l'impostazione del citato art. 10-quater solo in quel momento, all'atto della compensazione, si configura l'indebita compensazione, ma solo per quei 18.000 euro e sicuramente non a carico della società D, che è esente da responsabilità penale in virtù del citato comma 4 degli articoli 121 e 122 : *"I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto"*. Ma la società B, connivente con la società A, aveva già ottenuto il suo guadagno l'anno prima vendendo il suo falso credito alla società C. Sovente poi che le società A e B siano gestite da amministratori di mero diritto, altrimenti detti prestanomi. Quali reati configurare pertanto e a carico di chi?

Tra le varie ipotesi formulate una, l'applicazione dell'art. 640-bis, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è già arrivata, con esito positivo, al vaglio della Corte di Cassazione.

La Sentenza della Corte di Cassazione Sez. II, Sent. n. 19841, ud. 12/01/2023

La sentenza è stata pronunciata nell'ambito del processo relativo all'operazione FREE CREDIT, nell'ipotesi che un'associazione a delinquere formata da 56 soggetti e 22 prestanomi, mediante 118 società in 11 regioni, abbia perpetrato una truffa per l'ottenimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.p.) per oltre 440 milioni di euro mediante la commercializzazione di falsi crediti di imposta. 35 le misure cautelari eseguite, di cui 10 in carcere e, tra questi, due indagati sono stati rintracciati tra la Repubblica Dominicana e la Colombia e poi estradati, oltre 345 milioni di euro i beni sequestrati, in contanti, beni mobili e immobili, preziosi e beni di lusso, criptovalute.

Il citato articolo, la cui pena va da due a sette anni, prevede la necessaria presenza di artifici e raggiri, altrimenti si applica la più blanda ipotesi dell'art. 316-ter, la cui pena va da sei mesi a tre anni. Differenza non da poco. Nel caso di specie, oltre a contestare l'associazione a delinquere, la P.G. aveva ipotizzato la configurabilità dell'art. 640-bis, e la Procura aveva concordato. Ma il G.I.P., nell'autorizzare le misure cautelari personali le aveva concesse per l'art. 316-ter. Di parere concorde il Tribunale del Riesame. Il motivo era l'assenza, secondo i giudici, proprio di artifici e raggiri. La truffa si era perpetrata mediante la comunicazione nella piattaforma di cessione crediti della cessione dei vari crediti, pertanto veniva ritenuta una mera presentazione di "dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere", come prevede appunto l'art. 316-ter. Ma la Corte di Cassazione, nell'esaminare il ricorso promosso dalla Procura, ha ritenuto che non era stato invece correttamente valutato il caso concreto: *"la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di merito nella valutazione concreta, consiste nel fatto di non aver preso in considerazione tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati per raggiungere il loro obiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive antecedenti e susseguenti alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la quale presupponeva il possesso di una innumerevole serie di requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l'Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione, come dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere"*. L'indagine aveva infatti portato alla luce un complesso meccanismo attraverso il quale l'associazione, ben ramificata in 11 regioni, aveva fatto acquisire da decine di prestanomi 118 società, che avevano agito da cedenti e primi (in alcuni casi anche secondi) cessionari, prima poi di cedere il credito a terzi ignari, assicurati del fatto che ci fossero già state altre cessioni precedenti.

Importante quindi il principio enunciato dalla Corte, richiamato dalla Sentenza CARCHIVI n. 16568 del 19/04/2007, che la distinzione tra i due citati reati debba avvenire caso per caso e che l'art. 316-ter abbia carattere residuale limitato a situazioni del tutto marginali. ■

***Ten.Col. della Guardia di Finanza**